

Progetto di

**Regolamento
della legge cantonale sulla navigazione aerea
(RLCNA)**

del

IL CONSIGLIO DI STATO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

viste la legge federale sulla navigazione aerea del 21 dicembre 1948 (LNA) e le relative ordinanze, segnatamente l'ordinanza sulla navigazione aerea del 14 novembre 1973 (ONA), l'ordinanza sull'infrastruttura aeronautica del 23 novembre 1994 (OSIA), l'ordinanza sui decolli e gli atterraggi di aeromobili fuori degli aerodromi del 14 maggio 2014 (OAEs), l'ordinanza del DATEC concernente le norme di circolazione per aeromobili del 20 maggio 2015 (ONCA);

vista la legge cantonale sulla navigazione aerea del **gg mese anno** (LCNA),

decreta:

Competenze generali

a) Consiglio di Stato

Art. 1

¹Il Consiglio di Stato è competente per le prese di posizione all'indirizzo dell'autorità federale, in particolare riguardo a:

- a) deleghe di sorveglianza affidate al Cantone così come prese di posizione di deleghe di sorveglianza ai comuni (art. 4 cpv. 2 LNA);
- b) determinazioni di spazi aerei o vie aeree per gli atterraggi in montagna (art. 8 cpv. 7 LNA);
- c) emanazione di prescrizioni per la prevenzione degli attentati sugli aerodromi (art. 12 cpv. 3 LNA);
- d) concessione di rotte per imprese con sede in Svizzera (art. 28 cpv. 6 LNA e 114 cpv. 4 ONA).

²Il Consiglio di Stato è inoltre competente per limitare l'uso di aeromobili senza occupanti del peso inferiore ai 30 kg per motivi di interesse pubblico.

b) Dipartimento del territorio

Art. 2

Il Dipartimento del territorio è competente per le seguenti prese di posizione all'indirizzo dell'autorità federale:

- a) determinazione delle zone di sicurezza (art. 42 cpv. 3 LNA);
- b) preavviso per la designazione delle aree autorizzate di atterraggio in montagna (art. 8 cpv. 3 LNA e 54 cpv. 1 OSIA).

c) Ufficio del demanio e dell'Aeroporto cantonale

Art. 3

L'Ufficio del demanio e dell'Aeroporto cantonale è competente per:

- a) fornire supporto all'Ufficio federale dell'aviazione civile (UFAC) riguardo alle mansioni (rilevamento, esame, collaborazione) concernenti l'obbligo di autorizzazione degli ostacoli alla navigazione aerea (art. 59 e 60 OSIA);
- b) i compiti assegnatigli dagli articoli 5-9.

Atterraggi esterni in zone residenziali a scopo di lavoro (art. 31 OAEs)

Art. 4

¹Il municipio è competente per accordare atterraggi esterni in zone residenziali a scopo di lavoro ai sensi dell'art. 2 OAEs.

²La richiesta deve contenere le seguenti indicazioni:

- a) il committente dei voli;
- b) lo scopo dei voli, indicando il genere di merci o persone che si intende trasportare;
- c) il programma dei voli, indicando:
 - data e orario dei voli previsti;
 - luogo del decollo e dell'atterraggio;
 - numero delle rotazioni previste;
 - tipo di elicotteri usati;
- d) l'eventuale necessità di provvedimenti di sicurezza riguardo al traffico stradale, ferroviario e delle funivie.

³L'accordo considera, in particolare:

- a) lo scopo dei voli;
- b) la ponderazione tra interesse pubblico e privato;
- c) la necessità di provvedimenti di sicurezza.

⁴In assenza di accordo tra le parti, la decisione spetta all'UFAC.

Atterraggi esterni su distese d'acqua pubbliche (art. 8 e 12 OAEs)

Art. 5

¹L'Ufficio del demanio e dell'Aeroporto cantonale, sentiti i servizi cantonali interessati, formula il parere al richiedente secondo l'articolo 8 capoverso 1 lettera b OAEs nell'ambito dell'autorizzazione UFAC per atterraggi esterni su distese d'acqua pubbliche.

²L'Ufficio del demanio e dell'Aeroporto cantonale, sentiti i servizi cantonali interessati, autorizza gli atterraggi esterni su distese d'acqua pubbliche indispensabili alla formazione o alla formazione continua degli addetti alle operazioni di salvataggio e di lotta antincendio di cui all'articolo 8 capoverso 2 OAEs.

Atterraggi esterni a più di 1100 m d'altitudine (art. 26 OAEs)

Art. 6

¹Istanze volte a ottenere l'autorizzazione per atterraggi esterni a più di 1100 m d'altitudine devono essere presentate con preavviso di almeno quattro settimane all'Ufficio del demanio e dell'Aeroporto cantonale.

²L'Ufficio del demanio e dell'Aeroporto cantonale, sentiti i servizi cantonali e i municipi interessati, formula il parere all'UFAC secondo l'articolo 26 capoverso 2 OAEs.

Autorizzazioni per atterraggi esterni in zone protette (art. 28 OAEs)

Art. 7

L'Ufficio del demanio e dell'Aeroporto cantonale, sentito l'Ufficio della natura e del paesaggio, formula il parere al richiedente secondo l'articolo 28 capoverso 2 OAEs nell'ambito dell'autorizzazione UFAC per gli atterraggi esterni in zone protette.

Manifestazioni aereeonautiche pubbliche

a) al di fuori degli aerodromi (art. 86 cpv. 2 lett. c e 87 cpv. 3 ONA)

Art. 8

¹Le manifestazioni che si svolgono al di fuori degli aerodromi con la partecipazione di due elicotteri al massimo e a meno di 1100 m di altitudine sono autorizzate dal municipio.

²Devono dare il loro accordo i municipi di comuni vicini sorvolati durante le operazioni di partenza e atterraggio a quote inferiori a:

- a) 300 m dall'ostacolo più alto entro un raggio di 600 m in zone densamente popolate;
- b) 150 m dall'ostacolo più alto entro un raggio di 150 m in altre zone.

³Gli altri municipi interessati devono essere avvisati.

⁴Negli altri casi, l'Ufficio del demanio e dell'Aeroporto cantonale è competente per rilasciare il consenso, giusta l'articolo 87 capoverso 3 ONA.

b) in caso di atterraggi esterni su distese d'acqua pubbliche (art. 89 cpv. 1^{ter} ONA)

Art. 9

Nel caso di manifestazioni aeronautiche pubbliche con atterraggi esterni su distese d'acqua pubbliche, l'Ufficio del demanio e dell'aeroporto cantonale, sentiti i servizi cantonali interessati, formula il parere all'UFAC ai sensi dell'articolo 89 capoverso 1^{ter} ONA, sul rispetto delle disposizioni della protezione delle acque, della pesca, dell'ambiente e della natura e solleva eventuali obiezioni dettati da altri interessi pubblici.

Segnalazioni

Art. 10

Le segnalazioni di infrazioni sono trasmesse all'UFAC direttamente o per il tramite dell'Ufficio del demanio e dell'Aeroporto cantonale.

Abrogazione

Art. 11

Il decreto esecutivo concernente i voli a bassa quota e gli atterraggi esterni effettuati con elicotteri del 17 giugno 1987 è abrogato.

Entrata in vigore

Art. 12

Il presente regolamento entra in vigore il **gg mese anno**.

Per il Consiglio di Stato

Il Presidente: Raffaele De Rosa

Il Cancelliere: Arnoldo Coduri